

## **Linee-guida per i servizi sociosanitari e per le forze di polizia in materia di collocamento di minori in protezione ai sensi dell'art. 403 codice civile**

### **1. Premessa**

La **Legge n. 206 del 26 novembre 2021**, che entrerà in vigore il **22 giugno 2022**, modifica l'articolo 403 del codice civile, riguardante l'«intervento della pubblica autorità a favore dei minori».

Le novità principali consistono nella precisazione delle ipotesi nelle quali si ritiene necessario il collocamento in protezione di un minore (che di fatto non mutano significativamente rispetto alla disciplina previgente), nella previsione dell'obbligo di avviso immediato al pubblico ministero, nella facoltà del PMM di revocare il provvedimento, e nella previsione di una procedura scandita da termini perentori, pena l'inefficacia dell'atto di intervento della pubblica autorità.

### **2. Presupposti dell'intervento**

Le **situazioni** che possono incidere in maniera estremamente negativa sul benessere e la sicurezza di un minore, e che rendono necessario un intervento urgente a sua tutela, sono individuate dal nuovo art. 403 c.c. nei casi di abbandono materiale, abbandono morale, esposizione del minore nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e a pericolo per la sua incolumità psico-fisica (ad esempio, minore vittima di abusi sessuali o maltrattamenti attuali, o soggetto ad imminente costrizione al matrimonio o espatrio senza uno o entrambi i genitori). I suddetti requisiti sono indicati in via alternativa, ma, come emerge dalla formulazione della norma, nell'ipotesi di esposizione a condotte dannose devono coesistere il pregiudizio e il pericolo, di talché l'intervento si giustifica sulla base di una ben definita e concreta situazione pregiudizievole, e del pericolo che corre il minore qualora non si operi nell'immediatezza.

**L'emergenza (non più urgenza, come nella precedente formulazione)** è l'ulteriore presupposto del provvedimento, da intendersi come situazione di fatto che non consente di attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria, e che fa sorgere tale potere in capo all'autorità interveniente.

Al ricorrere delle situazioni di cui sopra l'esercizio del potere conferito dall'art. 403 codice civile è un dovere per la pubblica autorità, che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati.

### **3. Modalità di attuazione**

L'intervento ex art. 403 c.c. viene normalmente attuato dal Sindaco attraverso le strutture del servizio sociale, e può essere compiuto anche dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia locale.

La valutazione dell'emergenza, ossia della non rinviabilità e dell'inevitabilità del distacco del minore dalla famiglia, è particolarmente delicata, e quando procedono soggetti diversi dagli assistenti sociali è comunque necessario il coinvolgimento del servizio, anche per acquisire eventuali notizie sulla situazione familiare del minore, nonché per un confronto sulla collocazione più adeguata.

Nella decisione relativa al collocamento non può non incidere la conoscenza della pendenza di un procedimento di volontaria giurisdizione presso il Tribunale per i minorenni, nel qual caso occorrerà valutare se, in presenza delle situazioni contemplate dall'art. 403 c.c., non sia più opportuno chiedere con urgenza che il Tribunale emani un decreto provvisorio e urgente di allontanamento del minore.

E' necessario cercare di mantenere il minore per quanto possibile nell'ambito della famiglia, evitando di collocarlo altrove se, appurata la presenza di una situazione fondante l'adozione della misura di protezione, emerge la sussistenza di parenti entro il quarto grado, o eventualmente di persone vicine alla famiglia con le quali il minore abbia un legame affettivo, che se ne possano occupare.

**Al riguardo si noti che la disciplina introdotta dalla legge 206/2021 individua il collocamento in comunità come *“ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative”*.**

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. consente di superare i problemi relativi ai rapporti tra il minore e la famiglia in caso di allontanamento, prevedendo che si applichino le norme in tema di affidamento familiare, ovvero quelle di cui agli artt. 2 e ss. Legge 184/1983, ed in particolare l'art. 4 comma 3, che contiene l'indicazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono (eventualmente) mantenere i rapporti con il minore.

#### **4. La procedura prevista dalla legge 206 del 2021**

La nuova disciplina contempla un procedimento che si articola nei seguenti passaggi:

- a. obbligo per l'autorità che interviene in emergenza a tutela del minore di dare immediato avviso orale al pubblico ministero. L'avviso telefonico va effettuato chiamando il magistrato di turno reperibile al numero

**329.9078847**

- b. la trasmissione al pubblico ministero minorile, entro 24 ore, del provvedimento, corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento a tutela del minore (vedi punto 5);
- c. possibilità per il pubblico ministero di disporre con proprio provvedimento la revoca dell'allontanamento ex art. 403 c.c.;
- d. termine di 72 ore entro il quale il pubblico ministero, eventualmente dopo aver assunto informazioni e disposto accertamenti, chiede al tribunale la convalida del provvedimento;
- e. obbligo per il pubblico ministero di notificare entro 48 ore, agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale, il proprio ricorso e il decreto del Tribunale, contenente la decisione sulla richiesta di convalida del 403, la nomina del curatore speciale del minore e la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti; la legge prevede che per la notifica ci si possa avvalere **della polizia giudiziaria**, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del pubblico ministero, nelle forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod. civ. o che sono comunque state coinvolte;
- f. obbligo per il tribunale di provvedere sul ricorso del PM entro 48 ore, di fissare l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni, e di adottare nei successivi 15 giorni il

provvedimento con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, adotta provvedimenti nell'interesse del minore, e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti c.c., dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento.

## **5. Il contenuto e la comunicazione del provvedimento**

L'art. 403 c.c., così come modificato dalla legge 206/2021, prevede espressamente che il provvedimento sia corredato da ogni documentazione utile, e che sia **succintamente motivato**, ovvero dia conto dei motivi dell'intervento, della riscontrata situazione di abbandono e/o di pericolo per il minore, dei rimedi attuati, e delle ragioni per le quali eventualmente non sia stato possibile un collocamento alternativo alla comunità.

Il provvedimento di allontanamento dovrà quindi riportare:

- a) le generalità complete del minore, con indicazione del domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica;
- b) le generalità complete di entrambi i genitori, con i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione. La corretta e completa raccolta di questi dati è assolutamente necessaria per consentire il buon esito della successiva notifica del decreto e del ricorso;
- c) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è stato posto in sicurezza il minore;
- d) l'indicazione del luogo ove il minore è stato messo in protezione (fatti salvi i casi in cui è opportuno mantenere segreta la collocazione), o delle generalità e dei recapiti del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato;
- e) l'esposizione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con riferimento alle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza;
- f) la menzione del servizio sociale operante, comprensiva dei **recapiti telefonici e di posta elettronica ove l'operatore potrà essere sempre contattato nelle successive 72 ore**;
- g) in allegato, tutta la documentazione utile alla conoscenza della situazione (es. preesistenti relazioni dei servizi sociali, pregressi atti di intervento presso il nucleo ad opera della P.G., l'eventuale notizia di reato a cui consegue il provvedimento ex art. 403, altre eventuali denunce per reati familiari relative al nucleo, notizie di precedenti accessi al pronto soccorso per fatti attinenti, ecc.).

**Il provvedimento, corredato di tutta la documentazione disponibile, va trasmesso entro 24 ore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna all'indirizzo di posta elettronica:**

**[enr.procmin.bologna@giustiziacert.it](mailto:enr.procmin.bologna@giustiziacert.it)**

**avendo cura di indicare nell'oggetto: 403 – cognome e nome per esteso del minore.**

Il termine di trasmissione della comunicazione è perentorio, pena l'inefficacia dell'allontanamento, e risulterà dalla attestazione di invio della e-mail. A tale fine tutti i servizi sociali dovranno garantire la reperibilità nei giorni prefestivi e festivi. Nonostante la nuova disciplina costituisca garanzia di conoscenza dell'intervento, possono trascorrere alcuni giorni prima della notifica del PM, ed è dunque opportuno che l'autorità intervenuta metta i genitori immediatamente a conoscenza dei motivi dell'allontanamento, notificando loro il provvedimento anche per le vie brevi.

**I tempi della notifica del 403 da parte dell'autorità amministrativa ai genitori, così come il reperimento della documentazione utile, non devono in alcun modo ritardare l'invio alla Procura della segnalazione entro 24 ore.**

L'autorità intervenuta, ove non riesca a notificare nell'immediatezza il proprio provvedimento, invierà successivamente la notifica, ovvero la comunicazione dell'impossibilità di procedere alla notifica.

Allo stesso modo, potrà inviare per unione agli atti la documentazione utile che eventualmente riesca a reperire dopo il termine di 24 ore.

## **6. Allontanamento da un solo genitore**

La disciplina introdotta con la legge 206/2021 riguarda il "collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale".

L'intervento di allontanamento da uno dei genitori si verifica nella maggior parte dei casi quando i servizi offrono protezione al minore e ad uno dei genitori, al fine di tutelarli dalle condotte dell'altro genitore.

Si ritiene che non tutte queste situazioni rientrino nella fattispecie di cui all'art. 403 c.c.

Al riguardo occorre distinguere tra:

1) i casi in cui la pubblica autorità emette un provvedimento a specifica protezione del minore, in quanto vittima di attuale pregiudizio e in condizione di pericolo per la sua incolumità psico-fisica derivante dalla condotta di un genitore (es. maltrattamenti riguardanti anche il minore oltre all'altro genitore, grave violenza assistita, stato di alterazione del genitore tale da costituire un pericolo per il minore). In tale ipotesi l'allontanamento avviene nei confronti del solo genitore responsabile della condizione di pericolo, in quanto l'altro decide di seguire il figlio.

Questo atto di collocamento è qualificabile come intervento ai sensi dell'art. 403 c.c., in quanto disposto dalla pubblica autorità in presenza di grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore;

2) i casi nei quali è il genitore a chiedere di essere messo in protezione insieme al figlio, o comunque accoglie la proposta di essere collocato in struttura protetta e porta con sé la prole.

In tale situazione, ove il collocamento in struttura comunitaria minore-genitore viene adottato a seguito di richiesta del genitore stesso, ci si trova al di fuori delle situazioni previste dall'art. 403 c.c., poiché all'origine dell'allontanamento non vi è un atto di autorità a tutela del minore, ma una decisione dell'esercente la responsabilità.

La comunicazione alla Procura Minorile, in questa seconda ipotesi, deve comunque avvenire ai sensi degli artt. 330 e ss c.c., quale segnalazione di pregiudizio in cui versa il minore.

Nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 403 c.c. di allontanamento da un solo genitore andrà quindi chiaramente specificato che trattasi di decisione dell'autorità sul minore a sua tutela, assunta sulla base dei presupposti di legge, e che il collocamento del genitore insieme al figlio è consequenziale al provvedimento.

Tuttavia, considerata l'eventualità che si incontrino difficoltà o dubbi nell'applicazione pratica, appare opportuno che le forze di polizia e i servizi sociosanitari, nell'ipotesi di collocamento di un genitore con i figli minori in struttura protetta, prendano contatti con il pubblico ministero minorile per i confronti del caso.

## **7. La competenza**

Il Pubblico ministero competente è quello nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Dunque si prenderà contatto con la Procura Minorenni di Bologna se il minore risiede e dimora nel distretto dell'Emilia Romagna, o se il minore è anagraficamente residente fuori dal distretto ma di fatto qui abita stabilmente, e ancora nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Qualora invece si attui un allontanamento ex art. 403 c.c. nei confronti di minore residente abitualmente in altro territorio, occorrerà prendere contatti con il pubblico ministero del luogo di residenza.

Per tale evenienza si allega l'elenco dei riferimenti delle Procure Minorili del territorio nazionale.

Poiché la nuova disciplina dell'art. 403 c.c. prevede che il provvedimento di allontanamento sia sempre comunicato al PM presso il Tribunale per i minorenni, la procura minorile ha una competenza esclusiva per questa prima fase di intervento, anche quando sia già nota la pendenza tra i genitori di un procedimento di separazione, divorzio o affidamento dei figli.

## **8. Casi non rientranti nell'art. 403 c.c.**

La *ratio* della norma è quella di garantire la protezione di un minore che si trovi in una situazione emergenziale di grave pregiudizio, e di bilanciare tale intervento con i diritti e i poteri, di pari dignità costituzionale, connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, che a seguito dell'intervento autoritativo subiscono una temporanea compromissione.

A tal fine sono state previste una procedura e una tempistica che mirano a garantire l'immediato vaglio dell'autorità giudiziaria, la conoscenza delle ragioni dell'intervento e la piena e consapevole partecipazione del soggetto che ha subito la limitazione della propria funzione genitoriale.

**Pertanto, non rientrano nell'ambito di questo intervento i collocamenti in struttura dei minori stranieri non accompagnati.**

La segnalazione dei MSNA alla Procura Minorenni è prodromica all'attivazione di una diversa procedura, disciplinata dalle norme specifiche in materia di ratifica delle misure di accoglienza, nomina del tutore, accertamento e attribuzione dell'età.

La segnalazione del collocamento del MSNA alla Procura Minorile avviene dunque nei sensi dell'art. 19 co. 5 D. Lgs. 142/2015, e deve contenere le indicazioni che consentano all'autorità giudiziaria di valutare l'adeguatezza delle condizioni di accoglienza.

Del pari, **non rientra nell'istituto dell'intervento ex art. 403 c.c. la tutela apprestata ai minori non riconosciuti alla nascita.**


Nei casi di minori in stato di abbandono perché non riconosciuti, la segnalazione alla Procura Minorenni, comunque doverosa e urgente, non deve contenere l'indicazione dell'art. 403 c.c., ma risponde all'obbligo previsto dall'art. 9 Legge 184/1983, a cui consegue l'attivazione della procedura diretta a valutare lo stato di adottabilità del minore.

Le segnalazioni riguardanti il rintraccio e il collocamento dei minori stranieri non accompagnati, così come quelle relative ai minori non riconosciuti, continueranno ad essere trattate come in precedenza, senza comunicazione telefonica al PM, e con trasmissione della notizia all'indirizzo di posta elettronica [affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it](mailto:affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it).

Ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.

Bologna, 17 giugno 2022

Il Procuratore  
Silvia Marzocchi



**ART. 403 COD. CIV. - RIFERIMENTI PER L'AVVISO ORALE E LA TRASMISSIONE ATTI**

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	320 433 1921 civile.procmin.ancona@giustiziacert.it
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra, Oristano.	329 4104486 procmin.cagliari@giustiziacert.it
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Campobasso per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 civile.procmin.catania@giustiziacert.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Firenze per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procmin.genova@giustiziacert.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procmin.laquila@giustiziacert.it
LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacert.it

MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procmin.messina@giustiziacert.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procmin.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procmin.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Perugia per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procmin.salerno@giustiziacert.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procmin.sassari@giustiziacert.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procmin.taranto@giustiziacert.it
TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco- Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it
TRENTO	Trento	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Trento per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	337 142 8922 civile.procmin.venezias@giustiziacert.it